



Municipalità di Lido Pellestrina

REGOLAMENTO DELLA MUNICIPALITA' PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, EDUCATIVE, SPORTIVE E SOCIALI.

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, nella competenza del Consiglio della Municipalità, n.30 del 21.10.2003 esec. per dec. del term. il 02.11.2003).

INDICE

- Art. 1 - Generalità
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Interventi
- Art. 4 - Criteri
- Art. 5 - Patrocinio
- Art. 6 - Requisiti di ammissibilità
- Art. 7 - Domanda di patrocinio
- Art. 8 - Istruttoria della domanda
- Art. 9 - Erogazione contributi in denaro e/o attraverso altre agevolazioni
- Art.10 - Soggetti richiedenti
- Art.11 - Presentazione della domanda
- Art.12 - Contenuto della domanda
- Art.13 - Istruttoria della domanda
- Art.14 - Spese ammissibili per i contributi in denaro
- Art.15 - Rendicontazione
- Art.16 - Decadenza dal diritto di concessione del contributo in denaro
- Art.17 - Rapporto tra beneficiari e terzi
- Art.18 - Obblighi dei beneficiari
- Art.19 - Norme di rinvio e finali

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Generalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione del patrocinio e di erogazione dei contributi, attraverso denaro e/o la concessione gratuita di spazi, attrezzature e strumentazioni, per la promozione e lo sviluppo delle attività culturali, ricreative, educative, sportive e sociali svolte da associazioni, enti pubblici e privati nonché dai singoli cittadini, nel rispetto della Legge ed in conformità con quanto previsto in materia dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 2 - Competenze

La Municipalità favorisce la promozione nel proprio territorio delle attività ed iniziative nei seguenti settori:

- Settore culturale: comprende attività teatrali, cinematografiche, musicali, di danza, di relazioni tra culture multietniche, audiovisive, di animazione, pittura, scultura e arti visive in genere, servizi museali, bibliotecari, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle specie viventi;
- Settore didattico-educativo: comprende attività promozionali e di sostegno relative al campo scolastico ed ai servizi bibliotecari ed informativi in genere, alle attività culturali nei campi della ricerca espressiva e comunicativa;
- Settore sportivo-motorio: comprende la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed attività sportive, comprese quelle agonistiche di particolare interesse, e delle attività motorie in genere;
- Settore turistico: comprende attività di promozione turistica e di sostegno delle tradizioni locali;
- Settore civico sociale: comprende attività aventi finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza e di protezione civile nonché di manifestazioni di carattere istituzionale e celebrativo.

Art. 3 - Interventi

La Municipalità interviene nella promozione e nello sviluppo delle attività ed iniziative dei settori di cui al precedente articolo 2 attraverso le seguenti forme:

- a) concessione del patrocinio
- b) erogazione di contributi in denaro
- c) erogazione di contributi attraverso la concessione in uso gratuito di spazi, attrezzature e strumentazioni. Sono escluse dalla concessione le attrezzature e strumentazioni proprie di funzionamento degli uffici.

Art. 4 - Criteri per l'erogazione degli interventi.

Nell'ambito delle forme di sostegno previste ai punti b) e c) del precedente art.3, sono applicati i seguenti criteri per la valutazione dell'iniziativa e per commisurare l'entità dell'intervento:

- la congruenza dell'attività con la programmazione della Municipalità;
- la rilevanza che la stessa attività o iniziativa potrà assumere nei confronti della comunità;
- la presenza di contributi in denaro da parte di altri enti pubblici o privati, il cui ammontare complessivo non potrà superare l'ammontare della spesa prevista;
- la compatibilità del contributo in denaro richiesto con la disponibilità finanziaria della Municipalità.

CAPO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 5 - Patrocinio

Il patrocinio è concesso dalla Delegazione della Municipalità con atto deliberativo, su proposta del Presidente e/o del Delegato competente per materia, per le iniziative che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

Il patrocinio consiste nella sola autorizzazione formale di utilizzare il nome "Municipalità del Lido" e lo stemma del Comune.

E' fatto divieto a chiunque di utilizzare senza autorizzazione formale il nome della Municipalità con il simbolo del Comune.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

Il patrocinio viene concesso per le iniziative che si svolgono anche solo in parte nel territorio della Municipalità ma che hanno una rilevanza nei confronti della comunità lidense.

Il patrocinio può essere concesso per le iniziative promosse anche da enti aventi scopo di lucro purché rispondano alle finalità dell'articolo precedente.

Art. 7 - Domanda di patrocinio

La richiesta, firmata dal Presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione, associazione oppure dal privato cittadino, responsabili dell'iniziativa, va indirizzata al Presidente della Municipalità.

La stessa deve contenere i seguenti dati:

- a) estremi identificativi dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
- b) generalità, residenza, numero codice fiscale e recapito telefonico del Presidente o del legale rappresentante;

ovvero:

- generalità, residenza, numero codice fiscale e recapito telefonico del privato cittadino, promotore/responsabile dell'iniziativa;
- c) relazione che illustri l'iniziativa e fornisca gli elementi necessari per la corretta valutazione della richiesta;
- d) dichiarazione dell'organizzatore di disporre delle autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla Legge.

Art. 8 - Istruttoria della domanda

Il responsabile dell'istruttoria avvia il procedimento e verifica l'esistenza dei dati richiesti nell'articolo precedente. Lo stesso può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni di cui all'articolo precedente. Quanto richiesto deve essere fornito entro un termine massimo di dieci giorni dalla richiesta.

CAPO III

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN DENARO E/O ATTRAVERSO ALTRE AGEVOLAZIONI

Art. 9 - Erogazione dei contributi in denaro e/o attraverso altre agevolazioni

L'erogazione di contributi sia in denaro sia attraverso altre agevolazioni quali la concessione a titolo gratuito di spazi, attrezzature e strumentazioni è stabilita dalla Delegazione con atto deliberativo, in conformità ai criteri approvati dal Consiglio della Municipalità.

I contributi in denaro sono ripartiti in:

- contributi per manifestazioni svolte da enti e associazioni, la cui organizzazione e responsabilità nei confronti di terzi è esclusiva dei legali rappresentanti degli stessi enti e associazioni;

- contributi per manifestazioni svolte da enti e associazioni in compartecipazione con la Municipalità. In questo caso l'individuazione delle iniziative, le modalità di svolgimento delle stesse, l'entità dei contributi vengono concordate tra i rappresentanti degli stessi enti e associazioni e la Municipalità;
- sovvenzioni per l'attività complessiva svolta da enti e associazioni nel territorio della Municipalità nell'arco temporale coincidente con l'esercizio finanziario della Municipalità in cui vengono stabilite le sovvenzioni stesse.

I contributi in denaro e/o attraverso altre agevolazioni possono essere negati per motivi sostanziali dalla Delegazione o per motivi formali dal Funzionario responsabile del procedimento. I motivi del diniego sono comunicati formalmente agli interessati.

Art.10 - Soggetti richiedenti

La richiesta per beneficiare dei contributi in denaro e/o attraverso altre agevolazioni può essere avanzata da enti pubblici e privati e dalle associazioni iscritte al relativo Albo Comunale che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di promozione ed organizzazione di attività di cui ai settori indicati nell'articolo 2.

Art.11 - Presentazione della domanda

La relativa domanda va indirizzata al Presidente della Municipalità in carta semplice su apposito modulo da richiedere agli uffici della medesima Municipalità.

Ai fini della programmazione delle attività di cui al precedente art.2 e dell'individuazione del budget necessario per l'erogazione dei contributi in denaro, la Giunta della Municipalità all'inizio di ogni anno finanziario fissa i termini entro i quali vanno presentate le domande, dandone adeguata informazione pubblica.

Le domande presentate oltre i termini fissati potranno essere considerate solo se vi è la disponibilità finanziaria.

Art.12 - Contenuto della domanda

La domanda a firma del presidente o dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione deve contenere i seguenti dati:

- estremi identificativi dell'ente o dell'associazione;
- generalità, residenza, numero codice fiscale e recapito telefonico del Presidente o del legale rappresentante;
- indicazione del tipo di contributo richiesto.

Inoltre, devono essere indicati o allegati:

- lo Statuto o atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente qualora non iscritto all'Albo Comunale delle Associazioni;
- il programma dettagliato dell'iniziativa;

- il preventivo di spesa contenente il quadro economico delle entrate e delle uscite;
- la specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute previste dalla Legge;
- la dichiarazione di aver o non aver presentato altre analoghe richieste di contributo agli assessorati comunali e/o altri enti pubblici o privati, eventuali sponsorizzazioni in denaro e loro ammontare, sempre riferite alla medesima iniziativa o programma.

Art.13 - Istruttoria della domanda

Il responsabile dell'istruttoria avvia il procedimento verificando la presenza delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti richiesti.

Se necessario, lo stesso responsabile richiede ulteriori elementi e/o integrazioni rispetto ai punti dell'articolo precedente, che vanno forniti entro un termine massimo di dieci giorni dalla richiesta.

Per i contributi in denaro si può prevedere un'anticipazione per spese urgenti ed indilazionabili, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività (allacciamenti ENEL, SIAE, trasporti ed assicurazioni).

Art.14 - Spese ammissibili per i contributi in denaro

Per beneficiare dei contributi in denaro, sono considerate spese ammissibili solo quelle ritenute - ad insindacabile giudizio della Municipalità - necessarie, giustificabili e inerenti allo svolgimento della manifestazione.

Qualora, nella fase di rendicontazione, alcune spese non fossero considerate ammissibili o non fossero state effettuate ovvero se la spesa finale risultasse inferiore a quella preventivata, il contributo verrà di conseguenza proporzionalmente ridotto rispetto a quello stabilito.

Art.15 - Rendicontazione

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire un rendiconto con le entrate e le spese sostenute da cui risulti l'avanzo o il disavanzo della manifestazione, entro i termini indicati dalla Municipalità.

La presentazione di rendiconti che si discostano significativamente dai preventivi potrà costituire motivazione per la riduzione di eventuali successive contribuzioni.

Per un contributo la cui cifra non supera € 520,00 non è necessario documentare le spese ma è sufficiente produrre una dichiarazione, da parte del richiedente, dell'effettuazione della manifestazione e dell'ammontare delle spese sostenute.

Per i contributi superiori a tale importo sussiste sempre la medesima franchigia per la quale potrà essere prodotta analoga dichiarazione che integrerà la restante documentazione contabile.

Nel corso dell'anno di riferimento della richiesta di contributo, la franchigia non potrà essere applicata per più di due manifestazioni diverse a favore della medesima associazione.

Il contributo concesso verrà erogato successivamente alla presentazione del rendiconto di cui al presente articolo .

Art.16 - Decadenza dal diritto di concessione del contributo in denaro

I soggetti beneficiari dei contributi in denaro decadono dal diritto quando:

- a) non sia stata realizzata la manifestazione entro la data prevista, senza fornire motivi ritenuti giustificabili dalla Municipalità, e comunque al di fuori dell'anno finanziario di riferimento del contributo, salvo per quelle manifestazioni che si svolgono a cavallo di due esercizi finanziari e come tali appositamente deliberate;
- b) Non sia stata presentata la rendicontazione entro il termine fissato dalla Municipalità.
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma e progetto dell'iniziativa. o manifestazione senza aver ottenuto l'assenso preventivo della Giunta della Municipalità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17 - Rapporto tra i beneficiari e i terzi

La Municipalità rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

La Municipalità non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative o manifestazioni per le quali abbia erogato contributi o concesso il patrocinio, fatta eccezione per quelle in cui viene stabilita la compartecipazione. In questo caso il ruolo e le eventuali responsabilità della Municipalità vengono stabiliti con apposito atto, prima dello svolgimento delle stesse iniziative o manifestazioni.

Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Municipalità la quale, verificando situazioni di irregolarità, a seguito di accertamenti, potrà sospendere l'erogazione del contributo ed eventualmente deliberarne la revoca.

Art.18 - Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano delle variazioni rispetto a quanto indicato nella richiesta di contributo, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione alla Municipalità.

Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio sono autorizzati a utilizzare formalmente il nome della Municipalità ed il simbolo del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

Art.19 - Norme di rinvio e finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni di Legge vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, anche per quelle attività che la Municipalità intende gestire direttamente.